



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

# REGOLAMENTO

## SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

*Anno Accademico 2017-2018*

### ***1 - AMBITO DI APPLICAZIONE***

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione dell'importo di tasse e contributi dovuti per l'anno accademico 2017/2018 dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e ai corsi singoli e i criteri per l'eventuale riduzione, esonero totale o parziale.

### ***2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE***

#### **2.0 - Composizione tasse e contributi**

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- imposta di bollo
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario
- contributo onnicomprensivo annuale
- contributi fissi e indennità di mora: contributi dovuti per servizi richiesti dello studente per esigenze individuali, atti, procedure, indennità o sanzioni.

#### **2.1 - Imposta di bollo**

L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande di immatricolazione/iscrizione, di trasferimento presso altro Ateneo, di conseguimento titolo e da apporre sulla pergamena di laurea, è assolta in maniera virtuale.

Nei restanti casi, l'interessato dovrà applicare la "marca da bollo" quando richiesta.

#### **2.2-Contributo onnicomprensivo annuale**

Il contributo onnicomprensivo è calcolato secondo criteri di equità, di gradualità e di progressività, che tengono conto del merito conseguito dallo studente e della condizione economica del proprio nucleo familiare, come determinata mediante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (di seguito denominato ISEE).

Per l'anno accademico 2017/2018, l'importo massimo del contributo onnicomprensivo è pari a € 1.870,30, fermo restando la maggiorazione prevista dall'art. 4.4 del presente Regolamento.

### **2.3 – Tassa regionale per il diritto allo studio universitario**

L'importo della tassa regionale è rapportato alla condizione economica dello studente valutata utilizzando l'ISEE:

Valore ISEE	Tassa regionale
pari o inferiore a € 23,000,00	€ 120,00
da € 23.000,01 a € 46.000,00	€ 140,00
superiore a € 46.000,00	€ 160,00

Gli studenti che non presentano l'ISEE sono collocanti nella fascia massima della tassa regionale.

## ***3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO***

### **3.0 - Rate**

Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo annuale è suddiviso in 3 rate.

### **3.1 - Prima rata**

La prima rata è versata all'atto della immatricolazione o della iscrizione, ed è composta da:

- a) Imposta di bollo assolta in maniera virtuale: € 16
- b) Acconto tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 120, salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in ragione del proprio ISEE
- c) Acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 200.

Il contributo onnicomprensivo versato in acconto è portato in riduzione agli importi dovuti per la seconda e per la terza rata, in misura pari alla metà per ciascuna rata.

Gli studenti che, per l'anno accademico 2017/2018, presentano domanda per l'ottenimento della borsa di studio da parte dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito A.DI.S.U.), devono compilare la specifica sezione presente nella domanda di immatricolazione/iscrizione e sono tenuti a pagare, a titolo di prima rata, solo gli importi relativi al bollo e alla tassa regionale.

Gli stessi sono tenuti a versare il contributo onnicomprensivo con la seconda rata e la terza rata qualora successivamente non risultino vincitori o idonei nell'ambito della relativa graduatoria di merito A.DI.S.U..

L'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi al primo si effettuano *online*. Al relativo perfezionamento, l'apposita procedura telematica genera il MAV per il pagamento della prima rata.

Per perfezionare l'immatricolazione lo studente deve, entro i termini previsti, pagare la prima rata e consegnare presso la Segreteria studenti la stampa della domanda compilata *online* e l'ulteriore documentazione richiesta.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo non è prevista la consegna della domanda cartacea: il versamento della prima rata è considerato espressione di volontà e conferma dell'avvenuta iscrizione.

Il termine per le immatricolazioni e per le iscrizioni agli anni successivi al primo è fissato al **15 NOVEMBRE 2017**.

### **Entro tale scadenza dovrà essere pagata la prima rata.**

Le scadenze di pagamento per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso a numero programmato sono stabilite dai rispettivi bandi.

Dopo il 15 novembre 2017 non è più possibile compilare *online* la domanda di immatricolazione o di rinnovo dell'iscrizione.

Le domande di immatricolazione/iscrizione successive al 15 novembre 2017, compilate su apposita modulistica, devono essere presentate alla Segreteria studenti, che provvede alla elaborazione dell'importo dovuto a titolo di prima rata.

Il versamento della prima rata oltre il 15 novembre 2017 comporta l'ulteriore pagamento dei diritti di mora previsti dall'art. 14 del presente Regolamento.

Gli studenti che intendono laurearsi in una sessione dell'anno accademico precedente non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'anno accademico 2017/2018.

Esclusivamente per gli studenti che abbiano regolarmente presentato domanda di laurea, modulo tesi e, ove previsto, tesi di laurea, e non conseguano il titolo di studio entro il 30 aprile 2018, è consentito completare la propria iscrizione senza aggravio di penali entro il 18 maggio 2018. A tal fine gli stessi devono, in ogni caso, aver sottoscritto la DSU per la richiesta dell'ISEE entro i termini indicati nell'art. 5 del presente Regolamento.

L'immatricolazione o il rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico 2017/2018 in ritardo, con versamento della prima rata successivamente al 18 maggio 2018, comporta il pagamento di un onere amministrativo di € 100, oltre ai diritti di mora previsti dall'art. 14 del presente Regolamento.

Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può effettuare alcun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, ecc.), né può ottenere certificati riferiti agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria.

### **3.2 - Seconda rata**

La seconda rata, da pagare entro il 30 aprile 2018, è composta da:

- a) eventuale saldo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario
- b) 50 % del contributo onnicomprensivo annuale.

L'eventuale saldo della tassa regionale è determinato in funzione del valore ISEE dello studente, come precisato nell'art. 2.3 del presente Regolamento.

### **3.3 - Terza rata**

La terza rata, da pagare entro il 13 luglio 2018, è composta dal rimanente 50% del contributo onnicomprensivo annuale.

### **3.4 - Modalità di pagamento**

Il pagamento delle tasse universitarie deve essere effettuato esclusivamente mediante i bollettini MAV predisposti dall'Università degli Studi di Bari, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di comunicare.

Il MAV è scaricato a cura dello studente dalla pagina personale dei servizi di segreteria *online* – sezione pagamenti.

La quietanza di pagamento non deve essere consegnata alla Segreteria studenti, ma lo studente deve conservarla fino al conseguimento del titolo di studio. Essa costituisce la prova dell'avvenuto pagamento in caso di contestazioni.

### **3.5 - Importi minimi**

Non sono dovuti saldi di importo inferiore a € 5,00. Non sono rimborsati crediti di importo inferiore a € 5,00.

## ***4 - IMPORTI CONTRIBUZIONE***

### **4.0 – Contributo onnicomprensivo annuale**

Il contributo onnicomprensivo è calcolato in relazione al merito e alla condizione economica dello studente, valutata sulla base dell'ISEE, fermo restando i limiti e gli esoneri previsti dalla Legge 232/2016.

La presentazione dell'ISEE è una facoltà dello studente, finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione.

**Nel caso in cui lo studente non ritenga di dichiarare il proprio ISEE, lo stesso è collocato, d'ufficio, nella fascia massima contributiva e della tassa regionale.**

Il contributo onnicomprensivo massimo è pari a:

€ 1.870,30 per gli studenti iscritti all'Ateneo da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

€ 1.920,30 per gli studenti iscritti all'Ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso aumentata di uno

#### 4.1 – Calcolo in base all’ISEE

La quantificazione del contributo onnicomprensivo sulla base del valore ISEE è effettuata mediante le formule di calcolo riportate nella seguente tabella:

Valore ISEE	Importo contributo onnicomprensivo
≤ € 12.500,00	€ 556
da € 12.500,01 a € 25.000,00	$\left(\frac{ISEE + 4.804,59}{12.500}\right) * 405,42$
da € 25.000,01 a € 50.000,00	$\left(\frac{ISEE + 38.941,82}{25.000}\right) * 413,54$
da € 50.000,01 a € 100.000,00	$\left(\frac{ISEE + 903.311,66}{50.000}\right) * 83,04$
> € 100.000,00	€ 1.870,30

#### 4.2 – Riduzioni per merito

Possono fruire di una riduzione per merito:

- gli studenti immatricolati
- gli iscritti in corso
- gli iscritti al primo anno fuori corso

Non possono in ogni caso fruire della riduzione per merito:

- gli studenti immatricolati ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico con voto di maturità inferiore a 70/100, ovvero 42/60
- gli studenti immatricolati ad un corso di laurea magistrale biennale con voto di laurea triennale di primo livello inferiore a 88/110
- gli studenti già rinunciatari, limitatamente all’anno di nuova immatricolazione
- gli studenti iscritti come ripetenti
- gli studenti con pregresse iscrizioni fuori corso o ricognizioni
- gli studenti che, a seguito di cambio di corso di laurea, sono stati ammessi al primo anno nel nuovo corso di studi, limitatamente all’anno di trasferimento
- gli studenti provenienti da altra Università, limitatamente all’anno di trasferimento.

#### 4.2.1 Modalità di calcolo per gli immatricolati

Il contributo onnicomprensivo viene ridotto, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) **studenti immatricolati ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico con voto di maturità superiore o uguale a 70/100 ovvero 42/60.**

La riduzione si calcola con le seguenti formule:

Voto diploma in centesimi

$$\left( \frac{\text{Voto} - 69}{31} \right) * 351,43$$

Voto diploma in sessantesimi

$$\left( \frac{\text{Voto} - 41}{19} \right) * 351,43$$

- b) **studenti immatricolati ad un corso di laurea magistrale biennale in possesso di titolo di laurea triennale di primo livello con votazione superiore o uguale a 88/110.**

La riduzione si calcola con la seguente formula:

$$\left( \frac{\text{voto di laurea} - 87}{23} \right) * 351,43$$

Per voti di maturità inferiori a 70/100 ovvero 42/60 o voto di laurea triennale di primo livello inferiore a 88/110 non è prevista alcuna riduzione per merito.

#### 4.2.2 Modalità di calcolo per gli iscritti agli anni successivi al primo

Il contributo onnicomprensivo viene ridotto se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) **studenti iscritti in corso, a partire dal II anno, o iscritti al primo anno fuori corso dell'ultimo anno che hanno acquisito almeno il 50% dei crediti formativi previsti e conseguito una media di almeno 24/30.**

La riduzione si calcola con la seguente formula:

$$\left[ 1,2 * \left( \frac{c. f. a.}{c. f. p.} - 0,5 \right) + 0,4 * \left( \frac{m - 24}{6} \right) \right] * 351,43$$

dove:

c. f. a. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari, relativi alle attività formative indicate nell'art.10 comma 1, D.M. n. 509 del 3-11-1999, acquisiti entro il 31 ottobre dell'anno solare di iscrizione.

c. f. p. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari, relativi alle attività formative indicate nell'art.10 comma 1 D.M. n. 509 del 3-11-1999, previsti dal corso precedente, per gli anni di corso della precedente iscrizione.

m = media dei voti degli esami superati entro il 31 ottobre dell'anno solare di iscrizione.

Qualora il c.f.a. risulti superiore al c.f.p., la formula si applicano fissando c.f.a.=c.f.p.

- b) **studenti iscritti in corso, senza iscrizioni fuori corso, ripetenze o ricognizioni, che entro il 31 ottobre dell'anno solare di iscrizione hanno superato tutti i crediti formativi previsti (c.f.p.) riportando una votazione media inferiore a 24/30.**

È riconosciuta una riduzione in quota fissa pari a € 175,71.

### **4.3 Riduzione per esonero parziale**

L'importo del contributo onnicomprensivo calcolato sulla base dell'ISEE e del merito, viene ulteriormente ridotto qualora lo studente abbia i requisiti previsti da uno degli esoneri parziali indicati nell'art. 6.2.

### **4.4 - Ulteriore contribuzione**

Il contributo onnicomprensivo calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali è incrementato di € 50,00 per gli studenti iscritti all'Ateneo dal secondo anno fuori corso e successivi.

### **4.5 Riduzione per legge (Legge 232/2016)**

Il contributo onnicomprensivo, calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali, viene ulteriormente ridotto, in applicazione della Legge 232/2016, nei seguenti casi:

- 1) studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
  - a) appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra € 13.000,01 e € 30.000,00
  - b) siano iscritti all'Ateneo da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
  - c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito almeno 10 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
  - d) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).

L'importo del contributo onnicomprensivo calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali è ricondotto al 7% della quota ISEE dello studente eccedente € 13.000, qualora risulti superiore.

- 2) studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
  - a) appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore a € 30.000;
  - b) siano iscritti all'Ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
  - c) abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

L'importo del contributo onnicomprensivo calcolato in base all'ISEE, al merito, agli esoneri parziali ed incrementato della maggiorazione prevista dall'art. 4.4, è ricondotto al 10,5% della quota ISEE dello studente eccedente € 13.000, qualora risulti superiore.

In ogni caso, l'importo del contributo onnicomprensivo non è inferiore a € 200,00.

## **5 - PRESENTAZIONE DELL'ISEE PER LE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

Gli studenti che intendono usufruire della riduzione del contributo onnicomprensivo rispetto all'importo massimo devono presentare l'attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

La richiesta dell'ISEE va presentata presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU).

Il calcolo dell'ISEE non è immediato: è necessario attendere l'acquisizione, da parte dell'INPS, dei dati non contenuti nella DSU, rilevanti ai fini del calcolo dell'indicatore.

**L'attestazione ISEE è fornita, di norma, dopo 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU.**

**Lo studente, pertanto, è tenuto ad effettuare, con congruo anticipo, la richiesta dell'ISEE, al fine di poter rispettare le scadenze previste dal presente Regolamento.**

Inoltre, lo studente deve conservare la ricevuta rilasciata dal CAF/CAAF o da altro soggetto autorizzato, sulla quale è riportata la data ed il protocollo della presentazione della DSU.

Per poter usufruire delle riduzioni del contributo onnicomprensivo è necessario che **l'ISEE sia calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario** e riferito al nucleo familiare dello studente.

L'Università acquisisce il valore ISEE direttamente dalla banca dati dell'INPS.

Gli studenti devono autorizzare l'Università all'acquisizione telematica del proprio ISEE mediante apposita procedura disponibile nei servizi di segreteria *online*.

Lo studente è tenuto a sottoscrivere la DSU per la richiesta dell'ISEE entro il **30 novembre 2017**.

Gli studenti che sottoscrivono la DSU successivamente al 30 novembre 2017 o che autorizzano l'Università all'acquisizione telematica dell'ISEE successivamente al 30 novembre 2017 sono tenuti al pagamento di una penale per tardiva presentazione di € 50,00.

In ogni caso, il termine ultimo per la sottoscrizione della DSU è fissato al 31 marzo 2018.

Agli studenti che non sottoscrivono la DSU entro il predetto termine perentorio del 31 marzo 2018 è addebito l'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale.

### **5.1 ISEE parificato**

Gli studenti stranieri con nucleo familiare residente in tutto o in parte nel Paese d'origine e redditi e patrimoni prodotti esclusivamente all'estero e gli studenti stranieri residenti in Italia con un reddito da lavoro inferiore a € 6.500 e con nucleo familiare residente all'estero, devono presentare l'ISEE parificato. La procedura da seguire è indicata nella sezione ISEE del portale UNIBA.



## **6 - ESONERI TOTALI O PARZIALI**

### **6.0 - Esoneri totali/parziali**

Gli esoneri totali o parziali di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Qualora lo studente avesse i requisiti per ottenere più agevolazioni, allo stesso è riconosciuto d'ufficio l'esonero più favorevole.

### **6.1 - Esoneri totali**

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:

- A) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

L'esonero comprende anche la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

La richiesta di esonero deve essere presentata entro i termini di immatricolazione/iscrizione, allegando la certificazione rilasciata dalla ASL competente, attestante la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. L'esonero è applicato automaticamente negli anni successivi. Lo studente è tenuto a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità.

- B) I vincitori e gli idonei di borsa di studio, collocati nella graduatoria di merito A.DI.S.U..

All'atto dell'immatricolazione/iscrizione gli studenti devono dichiarare di aver presentato domanda per l'ottenimento della borsa di studio A.DI.S.U., secondo la procedura indicata nell'art. 3.1.

La concessione dell'esonero è effettuata d'ufficio, sulla base dei flussi informativi trasmessi all'Università da parte dell'A.DI.S.U.. Il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è effettuato direttamente dall'A.DI.S.U..

- C) Gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a € 13.000;
- b) siano iscritti all'Ateneo da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito almeno 10 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
- d) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a). Pertanto, gli immatricolati in possesso di ISEE inferiore o uguale a € 13.000,00 fruiscono dell'esonero totale del pagamento del contributo onnicomprensivo.

- D) Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri.
- E) Gli studenti figli dei titolari di pensione di inabilità, con un ISEE non superiore a € 4.000.

- F) Gli studenti beneficiari della Legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
- G) Le studentesse in maternità, per i figli nati dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018, previa presentazione di idonea certificazione. Le stesse possono inoltre richiedere la sospensione degli studi universitari per un anno accademico. Nell'anno di sospensione non è possibile sostenere esami ed effettuare altri atti di carriera. Per l'anno di sospensione non è dovuta la tassa di ricognizione.

## **6.2 - Esoneri parziali (riduzione parziale del contributo onnicomprensivo)**

- A) Gli studenti con disabilità, con un'invalidità riconosciuta dal 45% al 65%, usufruiscono di una riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo.

La richiesta di esonero deve essere presentata entro i termini di immatricolazione/iscrizione, allegando la certificazione rilasciata dalla ASL competente attestante la percentuale di invalidità. L'esonero è applicato automaticamente negli anni successivi. Lo studente è tenuto a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità.

- B) Gli studenti immatricolati o iscritti entro la durata legale dei corsi di laurea "incentivati" in Scienze Statistiche, Chimica, Fisica, Matematica, Scienza dei Materiali e Scienze Geologiche (DM 270/04), fruiscono delle seguenti forme di esonero parziale:

- Riduzione della prima rata del contributo onnicomprensivo da € 200 a € 130 per tutti gli immatricolati;
- riduzione del contributo onnicomprensivo in misura di € 70,00, a favore degli studenti iscritti al secondo anno di corso, che abbiano conseguito, entro il 31 ottobre 2017, almeno 15 CFU e siano in possesso di un I.S.E.E. non superiore ad Euro 75.000,00;
- riduzione del contributo onnicomprensivo in misura di € 70,00, a favore degli studenti iscritti al terzo anno di corso, che abbiano conseguito, entro il 31 ottobre 2017, almeno 30 CFU e siano in possesso di un I.S.E.E. non superiore ad Euro 75.000,00.

Gli iscritti al secondo e terzo anno dovranno effettuare il versamento dell'intera prima rata, salvo conguaglio in sede di determinazione della seconda rata, ove dovuta, o di successivo rimborso.

- C) Usufruiscono di una riduzione del 15% del contributo onnicomprensivo gli studenti con uno o più fratelli/sorelle iscritti nell'anno accademico 2017/2018 ad un corso di laurea dell'Università degli Studi di Bari. Il beneficio è concesso agli iscritti entro la durata del corso di studi aumentata di uno e a condizione che il fratello/la sorella sia incluso nel medesimo nucleo familiare e abbia medesima residenza.
- D) Gli studenti lavoratori impegnati nel corso dell'anno accademico di iscrizione in attività lavorative con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con impegno di lavoro di almeno 18 ore settimanali ovvero 700 ore annue, e che presentano ISEE inferiore a € 25.000,00, usufruiscono di una riduzione del 10% del contributo onnicomprensivo. A tal fine, gli studenti sono tenuti alla presentazione di regolare contratto di lavoro e Certificazione Unica (CU), ex modello CUD, relativa all'anno precedente all'iscrizione o immatricolazione. Tale documentazione deve essere consegnata presso la Segreteria Amministrativa Studenti di competenza entro il termine di scadenza per le immatricolazione e/o iscrizione.

- E) I dipendenti di ruolo dell'Università degli Studi di Bari, non in possesso di titolo accademico, usufruiscono della riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo.
- F) Il personale in servizio presso le seguenti istituzioni usufruisce della riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo:
- Marina militare
  - Esercito Italiano
  - Aeronautica militare
  - Carabinieri
  - Croce Rossa Italiana
  - Guardia di Finanza, ivi compresi i militari in congedo
  - Vigili del fuoco
  - Polizia di Stato
  - Polizia Penitenziaria
- G) Gli studenti titolari di asilo e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria usufruiscono di una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo.
- H) Gli studenti figli dei militari in servizio e in congedo, anche orfani, della Guardia di Finanza, residenti nella Regione Puglia, usufruiscono di una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo.

### **6.3 – Studenti atleti**

Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente, su proposta del Comitato per lo Sport Universitario e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'eventualità dell'attribuzione di premi agli studenti atleti che conseguano elevati meriti sportivi in ambito nazionale o internazionale, anche nella forma di esonero parziale dal pagamento di tasse e contributi.

## ***7 - AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO LIBRI***

Gli studenti che superano, entro il 30 novembre dell'anno solare di iscrizione, tutti gli esami del piano di studi statutario previsto dal Dipartimento per gli anni precedenti a quello di iscrizione (n.e.s. = n.e.p. ovvero c.f.a. = c.f.p.), senza iscrizioni fuori corso, ripetenze o ricognizioni, con una media non inferiore a 29/30, possono richiedere un premio di € 260,00, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di libri, presentando apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ateneo entro il 31 dicembre.

Per lo stesso anno accademico può essere chiesto un solo bonus libri.

## ***8 - GRANT PER L'ISCRIZIONE AI CORSI POST LAUREA***

Gli studenti che hanno conseguito presso l'Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di laurea magistrale entro la durata legale degli stessi possono beneficiare di un *GRANT* (riduzione dell'ammontare di tasse e contributi) per l'iscrizione ad un corso di studi post laurea presso l'Università degli Studi di Bari, incluse le scuole di specializzazione dell'Area Medico - Chirurgica.

Gli studenti che hanno conseguito presso l'Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di studio di I livello (corso di laurea) entro la durata legale degli stessi possono beneficiare di un *GRANT* (riduzione dell'ammontare di tasse e contributi) per l'iscrizione a un corso di laurea magistrale o corso di studio post laurea presso l'Università degli Studi di Bari.

**Il valore del *GRANT* è quantificato nella misura dell'80% dell'importo complessivo di tasse e contributi versato per l'ultimo anno (in corso) al corso di laurea o laurea magistrale.**

Tale beneficio può essere concesso una sola volta, a condizione che l'iscrizione al corso di laurea magistrale o corso post laurea avvenga entro l'anno accademico immediatamente successivo al conseguimento del diploma di laurea o di laurea magistrale.

Il *grant* è utilizzabile solo per l'intero corso di studi e non trova applicazione per la frequenza ai singoli moduli.

## ***9 - STUDENTE IMPEGNATO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)***

Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto all'atto della immatricolazione. È consentito il passaggio di status da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno non prima che siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale.

Lo studente a tempo parziale ha diritto alle seguenti riduzioni nel calcolo del contributo onnicomprensivo:

- 1) 50% dell'importo dovuto sulla base dell'ISEE;
- 2) riduzione in quota fissa di € 175,71 da applicare sull'importo determinato al punto 1).

## ***10- TRASFERIMENTI***

### **10.0 Trasferimenti da altro ateneo**

Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo in essere nell'Università degli Studi di Bari.

Limitatamente all'anno di trasferimento non usufruiscono dei benefici di merito.

### **10.1 Trasferimenti ad altro ateneo**

Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro ateneo entro il 30 novembre, sono tenuti al pagamento della sola tassa di trasferimento pari ad € 67,60 e dell'imposta di bollo; oltre tale data è dovuta anche la prima rata di iscrizione, ad esclusione della tassa regionale.

## ***11 - STUDENTI STRANIERI***

### **11.0 - Comunitari**

Gli studenti cittadini di Stati membri dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, come previsto dal DPCM 30.4.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **11.1 - Extracomunitari**

Gli studenti cittadini di Stati extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, sono equiparati ai cittadini italiani, come previsto dal DPCM 30.4.1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli studenti cittadini di Stati extracomunitari provenienti da Paesi in via di sviluppo, in condizioni di disagio economico accertato con documentazione rilasciata dalle Autorità diplomatiche italiane, sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo fisso di € 200,00, oltre all'imposta di bollo e alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, da corrispondersi in unica soluzione all'atto del pagamento della prima rata.

## ***12 - CORSI SINGOLI***

L'iscrizione ai corsi singoli comporta il pagamento di una tassa fissa di € **210,00**.

In ogni caso, l'iscrizione è limitata per anno accademico ad insegnamenti che complessivamente consentono di acquisire sino a 30 CFU. Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione.

Coloro che non sostengono gli esami entro detta scadenza, devono procedere ad una nuova iscrizione, previo pagamento del relativo contributo.

Lo status di *VisitingStudent* è equiparato allo status di studente dei Corsi Singoli.

Ai militari in servizio e in congedo, residenti nella Regione Puglia, ed ai loro figli (anche orfani), residenti nella medesima Regione, è riconosciuta una riduzione del 30% della tassa di iscrizione di cui al presente articolo.

## ***13 - TASSA DI EQUIPOLLENZA***

La richiesta di equipollenza di un titolo estero comporta l'iscrizione al relativo corso di studi, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Se il riconoscimento è concesso in toto, ovvero previa discussione della sola tesi di laurea o di diploma, è dovuto un importo complessivo di € 120,00, comprensivi di bollo virtuale.

## ***14 - PENALI PER TARDIVI PAGAMENTI***

Nei casi di pagamenti eseguiti in ritardo rispetto alle scadenze previste è dovuto il versamento aggiuntivo di una penale pari a:

- € 20,00 per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
- € 40,00 per versamenti effettuati entro 60 giorni dalla scadenza
- € 80,00 per versamenti oltre 60 giorni dalla scadenza.

La penale si applica su ogni singola rata.

E' tuttavia applicata la sola penale di € 20 euro per il ritardo nel pagamento di rate del valore superiore a € 20 e inferiore a € 80; la penale inoltre non si applica nell'ipotesi del ritardo nel pagamento di rate di valore uguale o inferiore a € 20.

### ***15 - TASSA DI RICOGNIZIONE***

E' stabilito in € 65,00 il diritto fisso che lo studente dovrà pagare per la ricognizione di ogni anno di mancata iscrizione.

Sono esonerati dal pagamento del diritto fisso di ricognizione gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalità pari o superiore al 66%.

### ***16 - COSTO DIPLOMA***

Per l'ammissione alla prova finale lo studente è tenuto a pagare la seguente contribuzione:

- a) Imposta di bollo virtuale per la domanda di conseguimento titolo: € 16
- b) Imposta di bollo virtuale per la pergamena: € 16
- c) Costo diploma: € 67,60

Il versamento deve essere effettuato entro i termini di presentazione della domanda.

Qualora lo studente rinunci a sostenere l'esame di laurea nella sessione richiesta, per essere ammesso all'esame in una sessione diversa deve presentare ulteriore domanda, senza versare nuovamente il costo diploma e l'imposta di bollo virtuale per la pergamena.

La richiesta del duplicato del titolo originale comporta un pagamento di € 67,60.

Il costo di diploma è comunque dovuto anche da parte degli studenti che usufruiscono degli esoneri di cui all'art. 6.

### ***17 - RINUNCIA AGLI STUDI***

Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme precedentemente versate, salvo quanto previsto dall'art. 18.

Se la rinuncia agli studi è chiesta successivamente al 30 aprile 2018, lo studente è tenuto al versamento delle rate di iscrizione all'anno accademico 2017/2018, scadute alla data di presentazione della domanda.

### ***18- RIMBORSI***

Il contributo onnicomprensivo versato con la prima rata può essere rimborsato solo nei seguenti casi:

- a) studenti che hanno versato l'intero importo della prima rata, ai quali è riconosciuto successivamente il diritto all'esonero totale o parziale;

- b) studenti preimmatricolati all'anno accademico 2017/2018, che non perfezionano l'iscrizione entro il termine di chiusura delle immatricolazioni. La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dal termine di chiusura delle immatricolazioni;
- c) studenti immatricolati/iscritti all'anno 2017/2018, che rinunciano agli studi entro il termine di chiusura delle iscrizioni. Tali studenti hanno diritto al rimborso della prima rata, detratti € 100 a titolo di onere amministrativo, a condizione di non aver effettuato atti di carriera nell'anno accademico 2017/2018 o usufruito di alcun beneficio legato all'iscrizione. La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla domanda di rinuncia agli studi;
- d) laureandi che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico 2017/2018 e che conseguono il titolo entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente. La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dal conseguimento del titolo.

Eventuali domande di rimborso presentate oltre i predetti termini, possono essere accettate, a condizione che siano adeguatamente motivate. In caso di accettazione, l'Ateneo trattiene dalla quota di rimborso dovuto un onere amministrativo di € 50,00 a titolo di mora per presentazione dell'istanza oltre i termini prescritti.

Non sono in ogni caso rimborsabili gli importi versati per:

- imposta di bollo;
- tassa di ammissione alle selezioni per i corsi di laurea a numero programmato.

I rimborsi della tassa regionale per il diritto allo studio sono invece erogati, ove dovuti, direttamente dall'A.D.I.S.U.

### ***19- ACCERTAMENTI***

Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli, anche a campione.

A tal fine l'Università di Bari può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'A.D.I.S.U., con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo.

In caso di difformità tra ISEE effettivamente rideterminato a seguito dei controlli e ISEE dichiarato ai fini dell'immatricolazione o della iscrizione, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste per legge, lo studente è tenuto al pagamento dell'eventuale differenza tra quanto versato e la contribuzione effettivamente dovuta, nonché, a titolo di sanzione, di un ulteriore importo pari alla medesima contribuzione.

*Emanato con D.R. n. 1946 del 20.06.2017 - Modificato con delibera del C.d.A. del 21.12.2017*